CAMERA DEI DEPUTATI N. 5047

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

—

Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990

Presentato il 3 agosto 1990

ONOREVOLI DEPUTATI ! — I più recenti interventi normativi nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia hanno creato notevoli difficoltà di natura strutturale-organizzativa.

Per quanto concerne il settore penitenziario le modifiche al regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, nel rendere pienamente operanti le disposizioni introdotte con la legge 10 ottobre 1986, n. 663, hanno accresciuto i compiti dell'amministrazione, creandone anche di nuovi in corrispondenza con la nuova fisionomia dell'esecuzione della pena voluta dal Parlamento. Non possono essere poi sottaciuti i nuovi adempimenti richiesti dall'articolo 13 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di concessioni dei permessi premio.

Fenomeni analoghi si sono verificati nel settore più strettamente giudiziario per effetto del nuovo codice di procedura penale, del conseguente adeguamento dell'ordinamento giudiziario e della nuova rete degli uffici disegnata dalla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

Si è pertanto reso necessario innanzitutto adeguare gli organici del personale e provvedere all'acquisizione di nuovi mezzi e locali.

Le citate innovazioni, peraltro, hanno notevolmente inciso anche nell'organizzazione dei servizi.

La necessità di adempiere con effetto immediato a talune attività non procrastinabili, soprattutto in materia di libertà personale, ha reso indispensabile una presenza adeguata di personale negli uffici anche di pomeriggio e nei giorni festivi.

Di qui l'esigenza di ricorrere ad istituti come le turnazioni e la reperibilità nonché ad altri strumenti organizzativi, atteso che le autorizzazioni annuali ad espletare il lavoro straordinario sono assolutamente insufficienti e sono destinate a diventarlo ancora di più a seguito delle recenti disposizioni in materia.

D'altra parte il personale, già chiamato a disimpegnare attività onerose, complesse e spesso stressanti, pretende a buon diritto che le ulteriori maggiori prestazioni richieste vengano adeguatamente compensate.

Né può dimenticarsi che la sempre crescente domanda di giustizia impone al personale maggiori prestazioni dirette all'incremento della produttività per una maggiore efficienza e un funzionamento più adeguato in generale dei vari servizi.

Al fine, pertanto, di fronteggiare efficacemente tutte le riferite necessità, con l'unito disegno di legge viene proposta l'anticipazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, della sostituzione del fondo di incentivazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede altresì che l'ammontare della spesa per il personale collocato nelle qualifiche funzionali deve essere integrato della somma di lire 38.533.200.000.

L'articolo 2 estende il beneficio al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento, con utilizzazione degli stessi criteri, definiti in sede di contrattazione decentrata.

L'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria valutando l'onere derivante dall'articolo 1 e dall'articolo 2 rispettivamente in lire 44.454.700.000 e lire 2.509.664.000.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

1. In attuazione a quanto disposto dalla circolare 29 aprile 1988 e 21 novembre 1989 (10-3-1/77/7237) della Presidenza del Consiglio dei ministri, si forniscono i seguenti elementi relativi allo schema di disegno di legge concernente « Anticipazione del fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990 ».

Col provvedimento in questione si propone di fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza determinata dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, del processo minorile, nonché della contestuale modifica dell'ordinamento giudiziario con le conseguenti ripercussioni nell'area penitenziaria. Tali normative impongono una nuova organizzazione dei vari servizi dell'Amministrazione della giustizia.

Al fine di assicurare il pieno funzionamento di tutti i servizi di istituto si rende necessario, infatti, fare ricorso ad una diversa articolazione dell'orario di servizio e alla reperibilità del personale nei pomeriggi e nei giorni festivi, per provvedere con carattere di urgenza ad adempimenti indilazionabili, quali le scarcerazioni. È da garantire, inoltre, l'assistenza del magistrato, la presenza negli istituti di pena ecc.

Per contro, da un lato sussistono, tuttavia, massiccie vacanze nei vari ruoli, in quanto, nonostante il gravoso e notevole impegno degli uffici competenti, la copertura dei posti comporta tempi tecnici, allo stato, non abbreviabili, e dall'altro le autorizzazioni a rendere prestazioni di lavoro straordinario sono assolutamente insufficienti e sono destinate a diventarlo ancora di più a seguito dei nuovi stipendi, in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 49, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Pertanto per motivi di forza maggiore occorre anticipare al 1° gennaio 1990 tutti gli strumenti previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

1.1. Per quanto concerne il personale collocato nelle qualifiche funzionali (articolo 2) l'onere per il 1990 ammonta a lire 50.376.200.000, compresi gli oneri riflessi (vedi prospetto allegato).

Esso è stato determinato prendendo a base del calcolo il personale utilizzato e da utilizzare nei 1205 uffici giudiziari, nei 276 istituti penitenziari e nei 102 uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili e, per la parte occorrente, nelle strutture centrali, per incentivare la produttività, per le turnazioni, per l'assistenza al magistrato ivi compreso il personale UNEP, per la presenza giorna-

liera negli istituti di pena, per la reperibilità nei pomeriggi feriali e nei giorni festivi ecc.

Per disaggregazione l'importo anzidetto è stato così determinato:

Articolo 7, comma 2

Lettera *a)* – L'importo parziale, finalizzato all'erogazione di compensi incentivanti la produttività, è stato calcolato sulla base del personale in servizio e di un importo medio annuo.

Lettera *b)* – Per le turnazioni si è preso in considerazione il costo medio pari a lire 10.000 di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984 maggiorandolo del 40 per cento. Gli uffici giudiziari interessati sono circa 574, quelli penitenziari 270.

Lettera *c)* – Per l'assistenza al magistrato e la presenza negli istituti di pena – attività che comportano rischi e disagi particolarmente rilevanti – si è ritenuto per motivi di equità di utilizzare a base del calcolo l'importo unico di lire 5.000 giornaliero. All'uopo si fa presente che per l'area giudiziaria l'assistenza al magistrato è riservata al personale della VI e VII qualifica funzionale.

Lettera *d)* – Per la reperibilità, in mancanza di idonei indicatori – l'istituto sotto l'aspetto economico non è disciplinato da alcuna norma – si è presa come punto di partenza la misura fissata in occasione della contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali a livello nazionale avvenuta nel 1988.

Nella circostanza era stato concordato l'importo di lire 20.000 per la remunerazione della reperibilità festiva e di lire 10.000 per quella feriale.

Poiché il ricorso a tale strumento comporta una limitazione dell'uso del tempo libero del personale interessato, che specialmente in concomitanza di più festività di particolare rilevanza sociale e religiosa, accetta mal volentieri tale misura coercitiva, appare indispensabile un aggiornamento dei cennati valori.

Pertanto, in relazione alle perduranti e notevoli difficoltà incontrate nei vari uffici, è stato determinato in lire 25.000 l'importo medio. Gli uffici interessati sono 574 per il settore giudiziario e 266 per quello penitenziario; le reperibilità sono state considerate nel numero di quattro per ciascun dipendente in ogni mese.

Lettera *e)* – È prevista la spesa per la formazione del personale in vista della fornitura in corso di apparecchiature più moderne e funzionali per la registrazione delle fasi dibattimentali nel processo penale. È ipotizzato l'espletamento di corsi di addestramento da effettuare con carattere di estrema urgenza ed ai quali dovranno partecipare circa 5.000 unità di personale addetto all'assistenza all'udienza.

1.2. Per quanto concerne il personale delle qualifiche dirigenziali e di quelli del ruolo ad esaurimento (articolo 2) si è così proceduto alla quantificazione degli oneri: nel determinare il fabbisogno del-

l'Amministrazione penitenziaria sono state considerate tutte le unità in servizio (52) delle varie qualifiche dirigenziali e dei ruoli ad esaurimento. Sono state previste per ciascuna unità, tenuto conto della peculiarità della funzione penitenziaria e dell'attività svolta da tale personale, 6 turnazioni e 6 reperibilità mensili, che rappresentano il minimo indispensabile per soddisfare le esigenze di operatività degli istituti e servizi penitenziari.

Per l'Amministrazione giudiziaria sono state considerate 10 turnazioni mensili *pro capite* per 450 unità (50 per cento circa del personale dipendente e dei ruoli ad esaurimento); sono state conteggiate, invece, 574 unità – una per ogni ufficio giudiziario dei tribunali (159), delle procure della Repubblica (159), delle preture circondariali (159) e delle procure della Repubblica presso le preture circondariali dei capoluoghi di provincia (97) – per 4 reperibilità mensili ciascuna.

Per gli archivi notarili sono state considerate 33 unità disponibili per 5 turnazioni mensili ciascuna.

Il fabbisogno totale, pertanto, viene a determinarsi come appresso:

Turnazione

Amministrazione penitenziaria: 6×12 mesi× 52 unità×L. 20.000 =	L.	74.880.000
Amministrazione giudiziaria: 10×12 mesi×450 unità×L. 20.000 =	»	1.080.000.000
Archivi notarili: 5×12 mesi× 33 unità×L. 20.000 =	»	39.600.000

Reperibilità

Amministrazione penitenziaria: 6×12 mesi× 52 unità×L. 35.000 =	»	131.040.000
Amministrazione giudiziaria: 4×12 mesi×574 unità×L. 35.000 =	»	964.320.000
	L.	2.289.840.000 +
+ Oneri riflessi a carico dello Stato (9,60% Ass.)	»	219.824.000
TOTALE	L.	2.509.664.000

2. L'onere globale della presente iniziativa viene pertanto a determinarsi in complessive lire 52.885.824.000; alla copertura di tale onere si provvede come indicato nell'articolo 3 del presente disegno di legge.

Onere derivante dall'anticipazione al 1° gennaio 1990 della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44:

I) Articolo 7, comma 2, lettera *a)* - Compensi incentivanti la produttività: unità 35.559×L. 315.000=		L. 11.201.085.000
II) Turnazioni lettera *b)*:		
1) l'Amministrazione giudiziaria 480.000 turnazioni×L. 14.000= (10 turnazioni mensili×4.000 unità×12 mesi=480.000)	L. 6.720.000.000	
2) l'Amministrazione penitenziaria 360.000 turnazioni×L. 14.000= (10 turnazioni mensili×3.000 unità×12 mesi=360.000)	L. 5.040.000.000	L. 11.760.000.000
III) lettera *c)* - Assistenza al magistrato e presenza negli Istituti di pena:		
1) Amministrazione giudiziaria compresi coadiutori UNEP: 5.885 unità × 266 giorni × L. 5.000 =	L. 7.827.050.000	
2) Amministrazione penitenziaria: 5.000 unità × 266 giorni × L. 5.000=	L. 6.650.000.000	
266 unità × 266 giorni × L. 20.000=	L. 1.415.120.000	
	L. 8.065.120.000	L. 15.892.170.000
IV) lettera *c)* - Reperibilità:		
1) Amministrazione giudiziaria: 4.592 unità × 48 giorni = 220.416 × L. 25.000 =	L. 5.510.400.000	
2) Amministrazione penitenziaria: 500 unità × 48 giorni × 24.000 × L. 25.000=	L. 600.000.000	L. 6.110.400.000
V) lettera *d)* - Corsi di formazione: Unità 5.000×L. 200.000=		L. 1.000.000.000
		L. 45.963.655.000
Assistenza 9,60%		L. 4.412.510.880
Totale		L. 50.376.165.880
Arrotondamento		L. 34.120
		L. 50.376.200.000

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, è anticipato al 1° gennaio 1990, ed è integrato, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1990, della quota di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonché, fino al 31 dicembre successivo, della somma di lire 38.533.200.000.

ART. 2.

1. I compensi stabiliti per il personale destinatario dell'articolo 1 sono estesi, per l'anno 1990, con l'utilizzazione dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 44.454.700.000 per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 5.921.500.000, mediante l'utilizzazione della quota del monte salari di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, spettante allo stesso Ministero di grazia e giustizia per il 1° semestre 1990 e, quanto a lire 38.533.200.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 2.509.664.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.